



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del \*\*.10.2022 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. \*\*\*\*/18

**TRA**

**\*\*\*\*\* Michele**, nato a Napoli il \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv.to Guglielmo Conca

Ricorrente

**E**

**M.I.U.R. - U.S.R. per la Campania**, in persona del legale rappresentante pro-tempore

Resistente contumace

**Ragioni di fatto e di diritto**

Con ricorso depositato il 16.03.2018 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver stipulato contratto di assunzione per l'a.s. 2015/16 presso l'ambito territoriale di afferenza dell'U.S.R. Campania quale docente di disegno e storia dell'arte per la scuola secondaria di II grado, ha dedotto di aver partecipato, per l'a.s. 2016/17, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per la classe concorsuale di appartenenza A025, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale ai sensi dell'art. 1 comma 108 Legge 107/15, in base alle previsioni di cui all'o.m. n. 241 dell'8.04.2016. A tal fine aveva presentato la domanda di mobilità territoriale indicando come sedi di preferenza, in via prioritaria,



**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con il ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:

Dichiara l'illegittimità del provvedimento di trasferimento impugnato ed, accertato il diritto del ricorrente alla rettifica delle operazioni di mobilità nazionale per la scuola secondaria ed all'assegnazione all'ambito territoriale di riferimento in base al punteggio effettivamente posseduto, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il corretto inserimento dell'istante negli ambiti indicati in domanda.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € \*\*\*\*\*) oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Aversa, \*\*.10.2022

Il Giudice

